

questa proposta, però prega la Camera di integrarla con questa aggiunta: « con le norme da stabilirsi per regolamento ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro è d'accordo?

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Sono dello stesso avviso della Commissione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, la Commissione e il Governo accettano l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Baratonò, Tonello ed altri, però con la aggiunta: « con le norme da stabilirsi per regolamento ».

Metto a partito questo articolo aggiuntivo che sarà il 28-*sexies*, con l'emendamento proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

« Art. 29. — Sono soppressi i due primi commi.

(È approvato).

« Art. 29-bis. — Ai professori ordinari e straordinari spetta una quota della soprataxa d'iscrizione versata dagli studenti.

« Si preleverà a tal fine dalla soprataxa versata da ciascuno studente una quota di lire 100; costituendo con tali quote un fondo speciale per ciascuna università, questo sarà distribuito per due terzi ugualmente fra tutti i professori ordinari e straordinari di quella università e per l'altro terzo in proporzione del numero degli studenti iscritti all'anno di corso nel quale è consigliata dalla Facoltà la materia di ciascun professore.

« Per i corsi biennali e triennali si considerano come iscritti quelli del primo anno nel quale la materia è consigliata e metà di quelli dell'anno o degli anni successivi.

« La somma spettante a ciascun professore non potrà essere inferiore a lire 1,500, nè superiore a lire 6,000 per i professori ordinari, e non inferiore a lire 1,000 nè superiore a lire 5,000 per gli straordinari. Il minimo è elevato a lire 2,000 per gli straordinari e lire 2,500 per gli ordinari nelle università e negli istituti che hanno più di 1,000 studenti iscritti. Il Tesoro provvederà le somme occorrenti per raggiungere il minimo e assorbirà la parte eccedente il massimo delle somme ripartite.

« Se vi siano in una stessa città più Istituti superiori Regi, essi saranno considerati agli effetti del presente articolo come un Istituto solo ».

Su questo articolo sono stati presentati emendamenti all'ultimo comma, dall'onorevole Meda, dall'onorevole Cao e dall'onorevole Piva.

CAFORALI, relatore. La Commissione fa sua la proposta dell'onorevole Meda perchè semplifica burocraticamente l'articolo proposto dal ministro e dalla Commissione e quindi dà un vantaggio economico allo Stato.

PRESIDENTE. Do lettura di questo emendamento, che anche il ministro della pubblica istruzione ha dichiarato di accettare.

Al primo e secondo comma sostituire i seguenti:

« Ai professori ordinari e straordinari spetta il diritto di partecipare al provento delle tasse universitarie.

« All'uopo ogni studente od uditore verserà annualmente, per il titolo di *tassa accademica* la somma di lire 100 direttamente alla Cassa della Università o dell'Istituto a cui si iscrive, restando diminuita di ugual somma la soprataxa di iscrizione.

« Colle tasse accademiche versate dagli studenti si costituirà un fondo speciale per ciascuna Università od Istituto, che sarà distribuito per due terzi ugualmente fra tutti i professori ordinari e straordinari di quella Università od Istituto e per l'altro terzo in proporzione del numero degli studenti iscritti all'anno di corso nel quale è consigliata dalla Facoltà la materia di ciascun professore.

L'onorevole Cao ha poi presentato questo emendamento:

Si propone di modificare l'ultimo comma come segue:

« La somma spettante a ciascun professore non potrà essere inferiore alle lire 3000, nè superiore alle 6000, per i professori ordinari, e non inferiore alle lire 2000, nè superiore alle 4000 per gli straordinari. Il Tesoro provvederà le somme occorrenti per raggiungere il minimo e assorbirà la parte eccedente il massimo delle somme da ripartire.

CAO. Pregherei il Presidente di permettermi di svolgere ora questo emendamento, perchè investe tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO. Tutto il concetto dell'articolo 29-bis, sia nella sua redazione originale sia ancor più nella redazione dell'onorevole Meda, ora fatta propria dalla Commissione, non può ricevere, come coloro che mi hanno